



COMUNE DI SAN VINCENZO VALLE ROVETO

PROVINCIA DI L'AQUILA

Comune Montano ex art. 27, comma 1, D.lgs. 18.08.2000, n. 267

Via G. Marconi n. 7 **E-mail:** utc@comune.sanvincenzovalleroveto.aq.it
C.A.P. 67050 **Sito Web:** www.comune.sanvincenzovalleroveto.aq.it
TEL. 0863/95.81.14 - 95.85.24 FAX 0863 / 958369
00217860667

C.F. n.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CONFERIMENTO DI INCARICHI ESTERNI DI LAVORO E/COLLABORAZIONE AUTONOMA

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. [40](#) del 11.09.2009

Inviato alla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo, con prot. 3393/09

Successivamente modificato con deliberazione della Giunta comunale n. [58](#) del 30.11.2010

Inviata alla Corte dei conti con nota prot. n. 4504 del 31.12.2010

Art. 1
Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le procedure per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo, comprese le collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa, gli incarichi di studio, ricerca ovvero consulenza, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, come definiti dall'art. 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. e dall'art. 110, comma 6, del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.
2. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile.
3. Gli incarichi sono conferiti all'interno della programmazione delle attività dell'Amministrazione con riferimento ad aspetti o fasi di essa e, pertanto, possono essere prorogate limitatamente al completamento dell'attività avviata.

Art. 2
Principi generali

1. L'Ente, nello svolgimento delle proprie attività, privilegia l'utilizzo e la valorizzazione delle risorse professionali interne.
2. L'Amministrazione, al fine di perseguire un'effettiva ed ottimale valorizzazione delle professionalità interne all'Ente, promuove ogni forma di integrazione e coordinamento tra le diverse Strutture per favorire l'apporto tecnico, giuridico e amministrativo del proprio personale, ancorché appartenente a diverse Strutture e/o Servizi.
3. Tutti gli incarichi conferiti ai sensi del presente regolamento dovranno prevedere, dopo l'esperimento delle relative procedure amministrative, la stipula di uno specifico contratto scritto, regolante le reciproche obbligazioni delle parti.

Art. 3
Presupposti per il conferimento di incarichi esterni

1. Per esigenze cui non si possa oggettivamente far fronte con personale in servizio, l'Amministrazione può affidare incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria (laurea magistrale o titolo equivalente), che operano da almeno un anno nel settore di interesse, determinando preventivamente nel disciplinare d'incarico durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che possano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
2. L'oggetto della prestazione deve corrispondere ad attività istituzionali attribuite dalla legge all'amministrazione o previste nell'apposito programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267.
3. L'organo che avvia la procedura di affidamento deve preliminarmente accertare l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse professionali che già costituiscono la dotazione dell'Ente e dare atto di tale accertamento nel provvedimento che avvia la procedura.
4. Le prestazioni richieste devono avere di natura temporalmente definita e devono essere

maggiormente qualificate rispetto a quelle che possono rendere le figure professionali di cui l'amministrazione già dispone.

5. Devono essere preventivamente determinati: durata, luogo, oggetto e compenso dell'incarico.

Art. 4 **Individuazione delle professionalità**

[1. Per il conferimento di incarichi di importo pari o superiore a 5.000,00 Euro, e fatto salvo quanto previsto ai successivi artt. 6 e 7, l'Amministrazione procede alla selezione di esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali mediante procedura comparativa, da esperirsi attraverso la pubblicazione di specifico avviso, pubblicato nell'Albo pretorio e nel sito internet istituzionale dell'Ente, nei quali sono necessariamente indicati:

- *l'oggetto e le modalità di esecuzione dell'incarico professionale;*
- *il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico;*
- *la durata;*
- *il compenso base previsto;*
- *la professionalità e il titolo richiesto.]*¹

Art. 4¹ **Individuazione delle professionalità**

1. Il conferimento di incarichi di importo pari o superiore a 5.000,00 Euro e sino a 40.000,00 euro, fatto salvo quanto previsto ai successivi artt. 6 e 7 avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori idonei predisposti dalla stazione appaltante o tenuti da altri soggetti pubblici. Il criterio di rotazione importa che il soggetto cui sia stato conferito l'incarico non possa essere interpellato, per ulteriori incarichi, nel biennio successivo alla data stipula del primo contratto, salvo esplicite e motivate ragioni di interesse pubblico.

2. Per incarichi di importo superiore alla soglia stabilita nel comma precedente, l'Amministrazione procede alla selezione di esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali mediante procedura comparativa aperta, da esperirsi attraverso la pubblicazione di specifico avviso, pubblicato nell'Albo pretorio e nel sito internet istituzionale dell'Ente, nei quali sono necessariamente indicati:

- l'oggetto e le modalità di esecuzione dell'incarico professionale;
- il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico;
- la durata;
- il compenso base previsto;
- la professionalità e il titolo richiesto;
- gli elementi generale di valutazione e/o selezione.

Art. 5 **Criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative**

1. L'Amministrazione procede alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire gli incarichi professionali di cui al precedente articolo 1, valutando, in termini comparativi, gli elementi curriculari, le proposte operative e le proposte economiche, sulla base di criteri prestabiliti, fra cui a titolo esemplificativo si indicano:

- a) esame dei titoli posseduti e delle esperienze maturate inerenti le attività oggetto dell'incarico;

¹ Articolo abrogato con deliberazione della Giunta comunale n. 58 del 30.11.2010 e sostituito con il testo che segue.

- b) caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desumibile dall'illustrazione delle modalità di svolgimento della prestazione oggetto dell'incarico;
 - c) tempistica nella realizzazione dell'attività richiesta, privilegiandosi sempre le proposte che riducono la durata degli incarichi ed i termini per rendere le prestazioni richieste;
 - d) ribasso del compenso posto a base della procedura comparativa.
2. L'Amministrazione può prevedere, per l'analisi delle professionalità, colloqui di approfondimento.
 3. L'Amministrazione redige un sintetico verbale della procedura di valutazione comparativa, lo stesso è conservato agli atti dell'Ente ed è richiamato nel provvedimento di affidamento dell'incarico.

Art. 6 Esclusioni

1. Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento, le attività disciplinate da leggi di settore, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: incarichi di progettazione, direzione dei lavori, collaudi e prestazioni accessorie finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche, incarichi per l'attuazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, incarichi attuativi della normativa in materia di prevenzione antincendio, incarichi di attuazione della normativa in materia di accertamenti tecnici relativi ai locali di pubblico spettacolo, incarichi relativi alle rilevazioni previste in materia ambientale, inquinamento acustico, acqua, elettrosmog, rifiuti, etc.
2. Sono, altresì, esclusi dall'applicazione del presente regolamento gli incarichi per la realizzazione di attività comportanti prestazioni di natura artistica, tecnica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni.
3. Sono, inoltre, esclusi gli incarichi professionali conferiti in relazione ad attività di formazione delle risorse umane inerenti innovazioni normative e organizzative, per lo svolgimento del ruolo di membro di commissione giudicatrice di gara o di concorso, per la rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione, per le attività inerenti alle funzioni di controllo interno e di membro del nucleo di valutazione.
4. Sono, infine, escluse dall'applicazione del presente regolamento le prestazioni meramente occasionali che si esauriscano in una prestazione del tutto episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria, non riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e svolta in maniera del tutto autonoma. In ogni caso, gli incarichi di cui al presente comma, non possono mai comportare un onere economico a carico del bilancio comunale superiore a 500 €. Al di sopra di tale soglia si applicano comunque le disposizioni del presente regolamento.

Art. 7 Presupposti per il conferimento di incarichi professionali in via diretta

1. L'Amministrazione può conferire incarichi professionali ad esperti esterni in via diretta e fiduciariamente, senza l'esperimento di procedure comparative, qualora ricorrano le seguenti circostanze:
 - a) in casi di particolare urgenza, quando le condizioni per la realizzazione delle attività mediante l'esecuzione di prestazioni professionali qualificate da parte di soggetti esterni non rendano possibile l'esperimento di procedure comparative;
 - b) quando l'amministrazione dimostri di avere necessità di prestazioni professionali tali da non consentire forme di comparazione con riguardo alla natura dell'incarico, all'oggetto della prestazione ovvero alle abilità/conoscenze/qualificazioni dell'incaricato;
 - c) per incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o co-finanziati da altre amministrazioni o dall'Unione Europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche e/o condizioni tali da non rendere possibile o efficace l'esperimento di

procedure comparative;

d) per incarichi il cui importo, al netto di IVA se dovuta, sia inferiore a 5.000,00 Euro.

2. Gli atti relativi dovranno essere puntualmente motivati in ordine alla ricorrenza delle condizioni che legittimano il ricorso al conferimento in via diretta e fiduciaria.

3. E' vietato frazionare artificialmente gli incarichi al fine di eludere le soglie di spesa fissate dal presente regolamento.

Art. 8

Programmazione degli incarichi e limiti di spesa

1. L'affidamento degli incarichi previsti nel presente regolamento, non direttamente collegati ad attività istituzionali dell'Amministrazione, avviene nell'ambito di un programma approvato dal Consiglio comunale nel rispetto del disposto dell'art. 42, comma 2, lettera b), del d.lgs. 267/2000.

2. La spesa complessiva per incarichi esterni è per ogni esercizio quella desumibile dagli atti di bilancio approvati dal Consiglio comunale, con le specificazioni riportate nella Relazione Previsionale e Programmatica. Il limite massimo della spesa annua per gli incarichi è, comunque, ordinariamente stabilito nella misura dell'1% della spesa corrente prevista nel bilancio di previsione, salvo diversa ed espressa determinazione che il Consiglio potrà assumere in merito. Il Servizio finanziario effettua il monitoraggio della spesa, in modo da assicurare il rispetto del limite prefissato, informando il Sindaco ed il Segretario comunale sul relativo andamento.

3. Nel P.E.G./P.R.O. sono annualmente riportate le autorizzazioni di spesa relative alle singole strutture dell'amministrazione, in funzione dei programmi di attività e relativi obiettivi.

4. Gli incarichi sono efficaci, dopo la stipula del relativo contratto, a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ente del nominativo dell'incaricato, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso.

Art. 9

Pubblicità degli incarichi

1. Tutti i provvedimenti di incarico di cui al presente regolamento, nei quali sia previsto un compenso, sono oggetto di pubblicazione nell'albo comunale e nel sito internet istituzionale, ai sensi della normativa vigente.

2. I provvedimenti pubblicati devono essere completi dell'indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare del compenso erogato.

3. Resta fermo l'obbligo di trasmissione dei provvedimenti di affidamento degli incarichi di cui al presente regolamento sancito dall'art. 1, comma 173, della L. 23.12.2005, n. 266.

Art. 10

Adempimenti successivi all'approvazione del regolamento ed entrata in vigore

1. Copia del presente regolamento è trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro trenta giorni dalla sua adozione.

2. Ai sensi dell'art. 60, ultimo comma, dello Statuto comunale, il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, da effettuare dopo che la deliberazione è divenuta esecutiva a termini di legge.